



## Contatori di calore (energia termica)

I contatori di calore (o misuratori di energia termica) sono dispositivi progettati per la rilevazione diretta dei consumi di energia termica.

Il contatore di calore è uno strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore.

Il Contatore di calore può essere uno strumento completo, oppure uno strumento composto dalle sotto unità «sensore di flusso», «coppia di sensori di temperatura» e «calcolatore».

La verifica periodica dei contatori di calore in servizio è eseguita dagli organismi accreditati.

La periodicità della verifica dei contatori di calore è di:

- 6 anni per i contatori con sensore di flusso meccanico e Portata  $Q_p$  fino a  $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
- 9 anni per i contatori con sensore di flusso statico e Portata  $Q_p$  fino a  $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
- 5 anni per i contatori con sensore di flusso meccanico e Portata  $Q_p$  superiore a  $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
- 8 anni per i contatori con sensore di flusso statico e Portata  $Q_p$  superiore a  $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ;

La periodicità della verifica decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare.

Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato ciascuno di 2.

Successivamente, la verifica è effettuata ogni 6, 9, 5 o 8 anni dalla data dell'ultima verifica o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.

Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.

La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verifica periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.

I titolari degli strumenti di misura hanno gli [obblighi](#) [1] (art. 8 c.1a del D.M.) della corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

**Quanto ti è stata utile questa pagina?**

Nessun voto

Rate



Ultima modifica: Martedì 11 Maggio 2021

## Condividi

**Source URL:** <https://www.basilicata.camcom.it/regolazione-del-mercato/metrologia-legale/verifica-degli-strumenti-di-misura-in-servizio/strumenti-per-misurare/contatori-di-calore-%28energia-termica%29>

## Collegamenti

[1] <file:///F:/CCIAA%20BASILICATA/Sito%20CCIAA%20Basilicata-da%20inviare/3.2.4.4%20Obblighi%20dei%20titolari%20degli%20strumenti%20di%20misura/Obblighi%20dei%20titolari%20degli%20strumenti%20di%20misura.docx>